



Il verbale, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

Il Segretario

Il Commissario Straordinario

 =====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno _____ e fino al giorno _____ (Reg. Pubbl. n. _____), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale ___/___/___

Il Segretario

=====
 Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 - Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

=====
 Trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

- Palermo il ___/___/___ prot. n. _____

Il Segretario

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti

ACIREALE
 D.P.R.S. 269/94

Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale

**Verbale di Deliberazione
 Il Commissario Straordinario**

N. 32

Oggetto: Collocamento a riposo dipendente Signora Arcidiacono Giuseppina, dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, 18 ore settimanali.

L'anno duemiladiciannove addì TRENTA del mese di LUGLIO in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario dott. Leonardo Roccella, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 59/GAB. SERV. 7 IPAB del 15 maggio 2018, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 58 del 27 dicembre 2018, avente per oggetto: "Prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con n. 03 unità di personale con contratti attivati ai sensi della Legge Regionale n. 21/2003, fino alla data del 31/12/2019";

Preso atto che, con la predetta deliberazione, è stata autorizzata, tra l'altro, la prosecuzione del contratto a termine stipulato con la signora Arcidiacono Giuseppina nata ad Acireale il 19/12/1951, Categoria A1, fino alla data del 31/12/2019;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2018, introitata al protocollo n. 490 del 10 dicembre 2018, con la quale la Signora Arcidiacono Giuseppina ha comunicato di non aver ancora maturato i requisiti contributivi minimi necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia, richiedendo, nel contempo, in applicazione della vigente normativa, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, al fine del raggiungimento del requisito minimo (20 anni) per il conseguimento del diritto a pensione;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 52 del 10 dicembre 2018, avente per oggetto: "Signora Arcidiacono Giuseppina, dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, 18 ore settimanali. Trattenimento in servizio fino alla scadenza del contratto (31/12/2018)", con la quale, a seguito della presentazione della predetta istanza, l'Istituzione ha autorizzato il trattenimento in servizio della Signora Arcidiacono Giuseppina, dipendente dell'Istituzione categoria A1 con contratto di lavoro a tempo determinato, nata a Acireale il 19/12/1951, fino alla scadenza naturale del contratto di lavoro in essere (31/12/2018), prevedendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro a termine, ove consentito dalla norme a tutela dei rapporti di lavoro dei precari, per l'anno 2019, per consentire il raggiungimento della prima data utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Preso atto che:

- l'art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori e lavoratrici dipendenti, di cui all'art. 22 ter, comma 1, del D.L. n. 78 del 01.07.2009, il nuovo termine di accesso alla pensione di vecchiaia è determinato al 66° anno di età con un'anzianità contributiva minima pari ad anni 20;
- il D.M. 16.12.2014 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12 quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ss.mm.ii., sono incrementati di 4 mesi e i valori della somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, di cui alla Tabella "B", allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 ss.mm.ii, sono ulteriormente incrementati a 0,3 unità;

Rilevato che:

- che la Circolare INPS del 20.03.2015 n. 63, recante: "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.12.2014 – adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", chiarisce che dal 1° gennaio 2016 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita, precisando, nel contempo, al punto 2.1, denominato "Pensione di vecchiaia requisito anagrafico", lettera c), in relazione ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ..., che dall'anno 2019 l'età pensionabile è fissata a 66 anni e 7 mesi;
- il requisito anagrafico di cui al punto precedente deve essere successivamente adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122;
- allo stato attuale, come confermato con circolare Inps n. 126 del 28.12.2018, al requisito anagrafico per la pensione cd. di vecchiaia 66 anni e 7 mesi occorre aggiungere 5 mesi, per l'adeguamento alla speranza di vita, per complessivi 67 (sessantasette) anni di età;

Rilevato, inoltre, che ai sensi del comma 5, art. 24 della legge 214/2011, la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria è immediata;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 Marzo 2012 e n. 2 del 19 Febbraio 2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono tra l'altro che nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

Verificato che la signora Arcidiacono Giuseppina ha maturato l'età anagrafica utile per il pensionamento di vecchiaia e in atto continua l'attività lavorativa per raggiungere il minimo contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione);

Rilevato che la Signora Arcidiacono Giuseppina:

- risulta in possesso di periodi contributivi accreditati in epoca antecedente al rapporto di lavoro con questa Istituzione, per un totale di anni 7 e mesi 11 (arrotondato), come da estratto conto contributivo acquisito agli atti di questa Amministrazione;
- è in servizio presso questa amministrazione, con diversi contratti di lavoro a termine susseguites nel tempo, senza alcuna interruzione, dalla data del 01 aprile 2007 ed ha già maturato, alla data di adozione del presente atto, un'anzianità contributiva di anni 12, mesi 4;

Preso atto che in atto la dipendente Arcidiacono Giuseppina, sulla base dei superiori periodi, ha potenzialmente maturato un'anzianità contributiva utile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, salvo verifiche ed accertamenti da parte dell'Ente previdenziale;

Accertato, quindi, che la dipendente Arcidiacono Giuseppina sulla base di dati sopra esposti potrebbe essere collocata in pensione con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con decorrenza 1/09/2019, (ultimo giorno 31/08/2019) con una retribuzione lorda mensile onnicomprensiva di Euro 749,26, come analiticamente specificato nel cedolino del mese di luglio 2019, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante;

Rilevato che per poter determinare la corretta data di collocamento in pensione della predetta dipendente, in applicazione della circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2015 del 12/02/2015, che prevede espressamente al paragrafo 2.3.1. ultimo comma, quanto segue: "le Amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l'Ente previdenziale, per conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure conseguenti", si rende necessario formalizzare apposita richiesta all'INPS per conoscere la reale posizione contributiva maturata dalla Signora Arcidiacono Giuseppina nelle diverse gestioni previdenziali, ivi compresi quelli figurativi, utile ai fini del calcolo del minimo contributivo, al fine di ponderare la decisione finale sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ed evitare l'insorgere di eventuale contenzioso in presenza di dati non coerenti;

Vista la normativa delle II.PP.A.B.;

Visto lo statuto dell'Istituzione:

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- Prevedere quale data di collocamento a riposo (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) della dipendente Arcidiacono Giuseppina nata ad Acireale, categoria A1, in possesso requisiti anagrafici e contributi salvo verifiche e riscontri presso l'INPS, con decorrenza presunta dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio 31/08/2019) con retribuzione lorda mensile onnicomprensiva di Euro 749,26, come analiticamente specificato nel cedolino del mese di luglio 2019, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante.
- di dare atto che alla data del 31/08/2019 la dipendente in oggetto avrà maturato un'anzianità anagrafica di 67 anni e 8 mesi, congiuntamente ad una anzianità contributiva utile per il collocamento in pensione di vecchiaia, salvo verifiche e riscontri presso l'INPS.
- Richiedere alla dipendente Arcidiacono Giuseppina la trasmissione di apposita dichiarazione che attesti l'effettiva situazione contributiva utile ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia.
- Dare mandato agli Uffici Amministrativi di richiedere all'INPS sede territoriale di Catania, in applicazione della circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2015 del 12/02/2015, la reale posizione contributiva maturata dalla Signora Arcidiacono Giuseppina nelle diverse gestioni previdenziali, ivi compresi quelli figurativi, utile ai fini del calcolo del minimo contributivo, al fine di ponderare la decisione finale sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ed evitare l'insorgere di eventuale contenzioso in presenza di dati non coerenti.
- Subordinare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con la signora Arcidiacono Giuseppina all'acquisizione della dichiarazione attestante l'effettiva situazione contributiva o in subordine alla trasmissione da parte dell'INPS, sede territoriale di Catania, della reale situazione contributiva utile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
- Notificare la presente deliberazione alla dipendente Arcidiacono Giuseppina;